



Agenzia Italiana del Farmaco
AIFA

**Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e Bilancio
Ufficio Stampa e della Comunicazione**

Avviso per la fornitura dei servizi di creatività e di realizzazione di spot video, audio, e layout per pubblicità tabellare per la campagna di comunicazione AIFA sul corretto uso dei farmaci in pediatria per l'anno 2012

Chiarimenti al 20 novembre 2012

Quesito n. 1

Nel bando viene richiesto di far pervenire diverse offerte creative. Deve essere indicato il prezzo dell'offerta per ciascun concept, ovvero va indicata un'unica offerta economica valida per tutti i concept richiesti dal bando?

R. Nell'offerta economica deve essere indicato il prezzo totale, comprendente uno spot video, uno spot radiofonico e pubblicità tabellare, il cui valore complessivo non deve superare l'importo totale indicato dal bando.

Quesito n. 2

Nella busta contenente la presentazione dell'offerta debbono essere incluse le referenze e i riconoscimenti ottenuti? Le stesse saranno oggetto di valutazione per l'assegnamento dell'incarico da parte della Commissione valutatrice?

R. Nella busta contenente la presentazione dell'offerta potranno essere inclusi depliant illustrativi, elementi fotografici, referenze, riconoscimenti ottenuti e quant'altro la Società offerente ritenga utile ai fini della propria presentazione. Si precisa, però, che gli unici elementi di valutazione dell'offerta sono quelli indicati al paragrafo 4 dell'avviso ossia efficacia delle immagini e dei testi nella valorizzazione dei contenuti del brief, carattere di originalità delle proposte presentate, nel rispetto dei contenuti del brief, coerenza della creatività con il brief, coerenza rispetto ai mezzi di comunicazione indicati e prezzo.

Quesito n. 3

Quali sono le modalità e i termini di pagamento previsti per il compenso della società affidataria del servizio? È previsto un acconto di produzione?

R. Il pagamento, che è subordinato alla regolare esecuzione dei servizi affidati, avverrà in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura.

Quesito n. 4

È necessario inviare un CV dei partecipanti e/o un profilo della società richiedente?

R. Nella busta contenente la presentazione dell'offerta potranno essere inclusi depliant illustrativi, elementi fotografici, referenze, riconoscimenti ottenuti, CV dei partecipanti, profilo societario e quant'altro la Società offerente ritenga utile ai fini della propria presentazione. Si precisa, però, che gli unici elementi di valutazione dell'offerta sono quelli indicati al paragrafo 4 dell'avviso ossia efficacia delle immagini e dei testi nella valorizzazione dei contenuti del brief, carattere di originalità delle proposte presentate, nel rispetto dei contenuti del brief, coerenza della creatività con il brief, coerenza rispetto ai mezzi di comunicazione indicati e prezzo.

Quesito n. 5

Al fine di formulare la proposta degli spot video è necessario presentare solo il concept e lo storyboard?

R. Sì, per presentare la proposta degli spot video è necessario esporre solamente il concept e lo storyboard.

Quesito n. 6

Con riferimento alla campagna tabellare, quando si parla di 2 layout si intendono 2 proposte creative o 2 declinazioni di una stessa proposta creativa? Nel primo caso si può impostare il layout sul formato manifesto?

R. Quando si parla di layout nell'avviso si intendono due proposte creative. Il layout può essere impostato su qualsiasi formato, compreso il formato manifesto.

Quesito n. 7

Ci sono dei moduli che debbono essere compilati?

R. Non vi sono dei moduli già predisposti per la compilazione. Ai fini della partecipazione all'indagine di mercato, il legale rappresentante della Società interessata, oltre a presentare l'offerta tecnica ed economica, dovrà comunque dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture esperite dalla Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

Quesito n. 8

È possibile consegnare la proposta anche *brevi manu*?

R. Come previsto dal paragrafo 6 dell'avviso ciascuna Società interessata dovrà far pervenire, entro e non oltre le ore 12 del 21 novembre 2012, la propria offerta tecnica ed economica, su supporto cartaceo e su CD-ROM, in busta chiusa sigillata, con qualsiasi modalità. Tra queste rientra, pertanto, rientra, pertanto, anche la consegna *brevi manu* presso l'Ufficio Postale dell'AIFA.

Quesito n. 9

Cosa significa esattamente "Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, il legale rappresentante dovrà dichiarare, nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 l'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture esperite dalla Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006"?

Di quale dichiarazione si tratta?

Deve essere presentata prima dell'eventuale assegnazione oppure dopo?

Inoltre, nel plico, va inserita anche una fotocopia del legale rappresentante?

R. Il primo capoverso del paragrafo 6 del bando fa riferimento al D. Lgs. n. 163/2006, c.d. Codice dei contratti pubblici, il quale all'art. 38 disciplina le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, ossia quei requisiti soggettivi che tutti i concorrenti debbono possedere per poter contrattare con la p.a. In particolare l'art. 38, comma 1 prevede che: " Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'*articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'*articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423* o di una delle cause ostative previste dall'*articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società ⁽⁹¹⁾; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'*articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE*; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'*articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55*; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i

provvedimenti interdittivi di cui all'*articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; m-bis)* nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-*quater*, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. *m-ter)* di cui alla precedente lettera *b)* che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'*articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'*articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689*. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; *m-quater)* che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale".

In particolare la dichiarazione dovrà essere resa nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ossia con la consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso vengano rese dichiarazioni false e mendaci.

Si tratta, pertanto, di dichiarare la non sussistenza nei confronti della Società partecipante di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 38, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La dichiarazione deve essere presentata, come indicato nel paragrafo 6 dell'avviso, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, vale a dire contestualmente alla presentazione dell'offerta.

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia in carta semplice di un documento di identità del dichiarante in corso di validità e leggibile.

Quesito n. 10

Qualora una Società abbia partecipato a una precedente gara nel medesimo ambito e sia già iscritta all'Albo dei Fornitori dell'AIFA deve ricaricare la documentazione amministrativa (quali, ad esempio, i bilanci)?

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, ogni Società interessata dovrà far pervenire esclusivamente la propria offerta tecnica ed economica, su supporto cartaceo e su CD-ROM, nonché la dichiarazione, resa dal legale rappresentante, nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa all'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture esperite dalla Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. La Commissione valutatrice non terrà conto nella propria valutazione di documentazione amministrativa quali sono ad esempio i bilanci, ma, come già precisato nella risposta formulata al quesito n. 2, gli unici elementi di valutazione dell'offerta sono quelli indicati al paragrafo 4 dell'avviso.

Quesito n. 11

Se una Società iscritta all'Albo dei Fornitori dell'AIFA intende partecipare alla procedura di gara, attraverso quale strumento può comunicare la variazione di uno dei propri amministratori?

Premesso che, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, non è necessario che una Società sia iscritta all'Albo dei Fornitori, si precisa che ogni comunicazione relativa agli amministratori potrà essere resa nota all'AIFA nella la dichiarazione, resa dal legale rappresentante, nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa all'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture esperite dalla Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, da presentare al momento della presentazione dell'offerta, come indicato dal paragrafo 6 dell'avviso.

Quesito n. 12

Come possono essere recuperate le chiavi di accesso all'Albo Fornitori dell'AIFA?

Premesso che, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, non è necessario che una Società sia iscritta all'Albo dei Fornitori, si precisa che le relative chiavi di accesso possono essere recuperate, facendo richiesta direttamente all'AIFA.